

Legge regionale 29 giugno 2020 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

**Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisetoriale).**

### **Art. 11**

*(Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 18/2016)*

1. All' articolo 29 della legge regionale 18/2016 , sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: << L'Ufficio unico assicura la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale regionale dirigente e non dirigente. >>;
- b) il comma 5 è abrogato.